



**COMUNE DI STATTE**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

N. 76  
SEDUTA DEL 25/05/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SEZIONE STACCATA DI TARANTO N. 413 DEL 07.02.2017. ASSEGNAZIONE RISORSE PER PROPOSIZIONE APPELLO.

L'anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di Maggio alle ore 17.00 in Statte, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori;

	PRESENTE	ASSENTE	
1. ANDRIOLI Francesco	X		SINDACO
2. LUCCARELLI Cosimo	X		VICE SINDACO
3. ARTUSO Patrizia	X		ASSESSORE
4. GRASSI Armando		X	ASSESSORE
5. MICCOLI Angelo	X		ASSESSORE

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA

Il Sindaco: Francesco ANDRIOLI

constatato che l'adunanza è valida per il numero degli interventi, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto

*and* *fr. Andrioli* *Margherita* *lli*

## Il Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Monica Greco

### Premesso

- che in data 07.12.2015 è pervenuto il ricorso proposto dalla società A., prot. n.19877, con il quale è stato impugnato l'avviso di accertamento ICI anno 2011, emesso da questo ente. Il valore complessivo dell'atto impugnato ammonta a € 474.091,21;
- che con sentenza n.413 del 07.02.2017, depositata il 09.02.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.

**Preso atto** che avverso la sentenza di cui in premessa è necessario proporre appello per le motivazioni di seguito riportate:

- per il parere espresso dal difensore nominato nel primo grado di giudizio, acquisito con nota prot. 2948 in data 21.02.2017, secondo il quale la sentenza appare assolutamente superficiale e censurabile sotto diversi aspetti;
- in considerazione del fatto che la sentenza ha accolto il ricorso in virtù dell'errato presupposto della non appartenenza dell'immobile accertato al territorio comunale di Statte, aspetto sul quale, con nota prot. 4669 del 21.03.2017, si è espresso il responsabile del settore tecnico comunale, attestando che l'immobile in questione ricade nel comune di Statte a far data dall'istituzione di quest'ultimo (1993).

**Tenuto conto** altresì del valore rilevante dell'avviso di accertamento annullato.

**Ritenuto opportuno** proporre appello avverso la sentenza de quo, oltre che per gli elementi sopra richiamati, anche per la rilevanza che assume nella gestione tributaria la motivazione posta a fondamento della sentenza pronunciata dai giudici di primo grado.

**Considerata** la necessità di provvedere al più presto alla elaborazione degli atti da depositare presso la Commissione Tributaria competente per grado di giudizio, in considerazione della notifica della sentenza, avvenuta in data 18.04.2017, e del termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla stessa per depositare l'appello, al fine di evitare che la sentenza diventi definitiva.

### Considerato, inoltre

- che sussiste l'impossibilità per il Responsabile del Settore Tributi di predisporre l'atto per la proposizione dell'appello in quanto impegnato nella elaborazione di numerosi atti in scadenza, di notevole complessità e rilevanza, non solo di natura tributaria ma anche amministrativa, in quanto responsabile anche del Settore Affari Generali;
- che sussistono le condizioni previste dalla delibera di G.C. n.63 del 06.05.2016, con la quale si è prevista la possibilità di affidare a professionista esterno la difesa dell'Ente in giudizio nei casi in cui la controversia tributaria prosegua con il deposito del ricorso, non sussistendo le condizioni perché la stessa possa definirsi con l'istituto della mediazione;
- che per il primo grado di giudizio è stato conferito incarico a professionista esterno;
- che le questioni da trattare nell'atto d'appello, di notevole rilevanza, richiedono una adeguata competenza professionale sia sotto il profilo sostanziale che processuale.

**Ritenuto pertanto necessario**, conferire specifico incarico ad un difensore di fiducia dell'ente, per la proposizione dell'appello, in considerazione delle motivazioni richiamate in premessa.

**Considerato** il valore dell'atto impugnato ed il nuovo regolamento recante i parametri per la liquidazione dei compensi professionali, si prevede un compenso pari a € 6.000,00 (oltre spese generali, cap e iva), importo che si attesta sui valori minimi tariffari previsti dal D.M. 55/14, da corrispondere per la proposizione dell'appello sopra richiamato, per la definizione di eventuali proposte di transazione/conciliazione che dovessero essere avanzate nel corso del giudizio e per l'eventuale notifica della sentenza.

Per le motivazioni di cui sopra

**Visti** il D.Lgs. 546/92, il D.Lgs. 267/00 e il Codice di Procedura Civile

### PROPONE

- 1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. distaccata di Taranto, per proporre ricorso in appello, avverso la sentenza n.413 del 07.02.2017, ai sensi del D.Lgs.546/1992.
- 3) Di dare atto dell'impossibilità per il Responsabile del Settore Tributi di predisporre l'appello in quanto impegnato nella elaborazione di numerosi atti in scadenza, di notevole complessità e rilevanza, non solo di natura tributaria ma anche amministrativa, in quanto responsabile anche del Settore Affari Generali.
- 4) Di dare atto che sussistono le condizioni previste dalla delibera di G.C. n.63 del 06.05.2016, con la quale si è prevista la possibilità di affidare a professionista esterno la difesa dell'Ente in giudizio nei casi in cui la controversia tributaria prosegua con il deposito del ricorso, non sussistendo le condizioni perché la stessa possa definirsi con l'istituto della mediazione, e che per il primo grado di giudizio è stato conferito incarico a professionista esterno.



- 5) Di dare atto che le questioni da trattare nell'atto d'appello, di notevole rilevanza, richiedono una adeguata competenza professionale sia sotto il profilo sostanziale che processuale.
- 6) Di affidare al sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi le risorse necessarie per il conferimento dell'incarico a difensore di fiducia, in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 546/1992, per la difesa e rappresentanza dell'Ente nella proposizione dell'appello richiamato in premessa, al cod.01.04-1.03.02.11.006, cap 185/3, del bilancio 2017/2019, negli importi di seguito riportati:
  - € 6.000,00 oltre spese generali del 15%, CAP e IVA, per il conferimento dell'incarico, importo che si attesta ai minimi tariffari fissati con il D.M. n.55/14;
  - € 1.500,00 per il versamento del contributo unificato;
  - € 60,00 per le spese di notifica degli atti.
- 7) Di incaricare i Responsabili firmatari della presente deliberazione dell'istruttoria di tutti gli atti necessari a dare compimento alla volontà manifestata.

*Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:*

- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Mauro Puro 08/05/17

- In ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio finanziario Francesco

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera in oggetto;

Ritenuto di approvare la proposta sopraindicata.

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

#### DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. distaccata di Taranto, per proporre ricorso in appello, avverso la sentenza n.413 del 07.02.2017, ai sensi del D.Lgs.546/1992.
- 3) Di dare atto dell'impossibilità per il Responsabile del Settore Tributi di predisporre l'appello in quanto impegnato nella elaborazione di numerosi atti in scadenza, di notevole complessità e rilevanza, non solo di natura tributaria ma anche amministrativa, in quanto responsabile anche del Settore Affari Generali.
- 4) Di dare atto che sussistono le condizioni previste dalla delibera di G.C. n.63 del 06.05.2016, con la quale si è prevista la possibilità di affidare a professionista esterno la difesa dell'Ente in giudizio nei casi in cui la controversia tributaria prosegua con il deposito del ricorso, non sussistendo le condizioni perché la stessa possa definirsi con l'istituto della mediazione, e che per il primo grado di giudizio è stato conferito incarico a professionista esterno.
- 5) Di dare atto che le questioni da trattare nell'atto d'appello, di notevole rilevanza, richiedono una adeguata competenza professionale sia sotto il profilo sostanziale che processuale.
- 6) Di affidare al sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi le risorse necessarie per il conferimento dell'incarico a difensore di fiducia, in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 546/1992, per la difesa e rappresentanza dell'Ente nella proposizione dell'appello richiamato in premessa, al cod.01.04-1.03.02.11.006, cap 185/3, del bilancio 2017/2019, negli importi di seguito riportati:
  - € 6.000,00 oltre spese generali del 15%, CAP e IVA, per il conferimento dell'incarico, importo che si attesta ai minimi tariffari fissati con il D.M. n.55/14;
  - € 1.500,00 per il versamento del contributo unificato;
  - € 60,00 per le spese di notifica degli atti.
- 7) Di incaricare i Responsabili firmatari della presente deliberazione dell'istruttoria di tutti gli atti necessari a dare compimento alla volontà manifestata.
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Francesco ANDRIOLI

*Andrioli*



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Mariamunzia MARGHERITA

*Mariamunzia Margherita*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio dal 01 GIU 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 GIU 2017;
- è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00);
- diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/00);
- E' comunicata, in elenco al n. 8637, in data 01 GIU 2017, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/00;
- E' inviata alla Prefettura con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 135, D. Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Mariamunzia Margherita*

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Statte, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale